

R.G. 4024/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO**

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte ai numeri di ruolo generale sopra riportati, promosse con ricorsi depositati in via telematica in data 16 aprile 2019 e 20 aprile 2019

da

**B I C , B V M , B L
G I M , G I M F M , O R
N**

ricorrenti RG 4024/2019

e da

**P P , P S I , P P S G F
S C , S M , Z D**

ricorrenti RG 4208/2019

tutti elettivamente domiciliati in Padova, Via Tommaseo 15, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Zanarello, che li rappresenta e difende, per procura allegato ai ricorsi introduttivi;

ricorrenti

contro

Fallimento STR – SOCIETA' TRASPORTI REFRIGERATI s.r.l., in persona del suo curatore, elettivamente domiciliato in Parma, via Farini, 17, presso lo studio dell'Avv. Paolo Banzola, che lo rappresenta e difende per procura in margine alla memoria di costituzione e di autorizzazione del giudice delegato del Tribunale di Parma;
convenuto

**OGGETTO: accertamento del rapporto di lavoro
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così**

CONCLUDEVANO

**PER I RICORRENTI:
in via principale**

1) accertare e dichiarare l'appalto illecito di manodopera posta in essere tra la SAP SRL la TIR SRL, la FROST LOGISTICA SRL, la LOGISTICA SRL, la TRANSAP SRL in persona del legale rappresentate "pro tempore" e la STR SOCIETA' TRASPORTI REFRIGERATI SRL (P.IVA: 06993291217) e, per l'effetto, accertare l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra i ricorrenti e la STR SOCIETA' TRASPORTI REFRIGERATI SRL (P.IVA: 06993291217), fin dalle rispettive date di assunzione e precisamente

- I. per il signor B. L. C. a far data dal 23.11.2009;
- II. per il signor E. V. M. a far data dal 29.03.2013;
- III. per il signor B. L. a far data dal 09.01.2012;
- IV. per il signor G. I. M. a far data dal 23.11.2009;
- V. per il signor G. I. a far data dal 03.04.2013;
- VI. per il signor O. R. N. a far data dal 10.04.2014;
- VII. per il signor M. F. M. a far data dal 08.06.2008;
- I. per il signor P. P. a far data dal 04.04.2013;
- II. per il signor P. S. I. a far data dal 03.04.2012;
- III. per il signor P. P. a far data dal 07.01.2013;
- IV. per il signor S. G. E. a far data dal 31.05.2016;
- V. per il signor S. C. a far data dal 31.04.2014;
- VI. per il signor S. M. a far data dal 11.10.2011;
- VII. per il signor Z. D. a far data dal 09.01.2012;

2) accertare e dichiarare l'inefficacia/ illegittimità del licenziamento del 6 ottobre 2018 e per l'effetto condannare - ex art 18 4° c ST LAV- la società STR SOCIETA' TRASPORTI REFRIGERATI SRL (P.IVA: 06993291217) alla reintegra dei lavoratori nel proprio posto di lavoro ed al pagamento di tutte le mensilità "medio tempore" maturate dalla data del licenziamento a quella della effettiva ripresa lavorativa.

oppure

3) accertare e dichiarare l'inefficacia/ illegittimità del licenziamento del 6 ottobre 2018 e per l'effetto condannare - ex art 18 5° c. ST LAV - la società STR SOCIETA' TRASPORTI REFRIGERATI SRL (P.IVA: 06993291217) al pagamento a favore di ciascun ricorrente dell'indennità risarcitoria compresa tra le 12 e le 24 mensilità che si reputa equo quantificare in 20 mensilità pari € 36.840,00 (1.842,00 x 20).

oppure

4) condannare - ex art 18 6° c ST LAV-la società STR SOCIETA' TRASPORTI REFRIGERATI SRL (P.IVA: 06993291217) al pagamento a favore di ciascun ricorrente dell'indennità risarcitoria compresa tra le 6 e le 12 mensilità che si reputa equo quantificare in 10 mensilità pari € 18.420,00 (1.842,00 x 10).

in via subordinata, qualora non ritenesse applicabile la tutela dell'art 18 ST LAV ma quella del cd *Jobs Act*;

5) accertare e dichiarare l'inefficacia/ illegittimità del licenziamento del 6 ottobre 2018 e per l'effetto condannare la società STR SOCIETA' TRASPORTI REFRIGERATI SRL (P.IVA: 06993291217) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede

legale in Via Po, 8 -80126- Casoria (NA) al REINTEGRO dei ricorrenti pagamento delle mensilità medio tempore maturate fino al limite di 12 .

6) accertare e dichiarare l'inefficacia/ illegittimità del licenziamento del 6 ottobre 2018 e per l'effetto condannare la società STR SOCIETA' TRASPORTI REFRIGERATI SRL (P.IVA: 06993291217) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in Via Po, 8 -80126- Casoria (NA) al pagamento a favore di ciascun ricorrente dell'indennità risarcitoria compresa tra le 6 e le 36 mensilità.

7) in ogni caso: accertare il diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere direttamente dalla STR SOCIETA' TRASPORTI REFRIGERATI SRL (P.IVA: 06993291217) il trattamento di fine rapporto

8) in particolare accertare il credito dei ricorrenti a titolo di Trattamento di fine rapporto per i seguenti importi:

- I. € 12.420,00 (115,00 x 108) a favore del signor B. I L C ;
- II. € 7.935,00 (115,00 x 69) a favore del signor B V M ;
- III. € 9.315,99 (115,00 x 81) a favore del signor B L ;
- IV. € 12.305,00 (115,00 x 107) a favore del signor G I M ;
- V. € 7.475,00 (115,00 x 65) a favore del signor G I
- VI. € 14.260,00 (115,00 x 124) a favore del signor M F M
- VII. € 6.095,00 a favore del signor O' R N
- I. € 7.475,00 (115,00 x 65) a favore del signor P P
- II. € 7.935,00 (115,00 x 69) a favore del signor P P
- III. € 3.220 (115,00 x 28) a favore del signor S' G E
- IV. € 6.440,00(115,00 x 56) a favore del signor S' C ;
- V. € 11.040,00 (115,00 x 96) a favore del signor S M
- VI. € 9200,00 (115,00 x 80) a favore del signor Z D,

9) con condanna alla regolarizzazione contributiva; con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

PER IL CONVENUTO FALL. STR s.r.l.:

- a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del lavoro e dichiarare la competenza del Tribunale di Parma, in funzione di giudice fallimentare, per tutte le ragioni sopra esposte;
- b) nel merito, rigettare le domande proposte dai ricorrenti nei confronti del Fallimento STR Società Trasporti Refrigerati S.r.l., siccome inammissibili, improcedibili, infondate, non provate o come meglio, per tutti i motivi esposti nel presente atto.
- c) con vittoria delle spese del presente giudizio, oltre rimborso forf. 15% spese generali, iva e cpa come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due separati ricorsi depositati in via telematica in data 16 aprile 2019 e 20 aprile 2019, B. L. C., B. V. M., B. L., G. I. M., G. I., M. F. M., O. R. N. nonché P. P., P., S. I., P., P., S., G. E., S. C., S. M., Z. D. ricorrevano al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del FALL. STR s.r.l.

I ricorrenti intendevano, in un primo tempo, far dichiarare non solo l'accertamento del loro rapporto di lavoro nei confronti della STR s.r.l., ora fallita (rapporto che sarebbe stato mascherato attraverso appalti illeciti di manodopera, di volta in volta posti in essere dalle società formalmente datrici FROST LOGISTICA s.r.l., TIR s.r.l., TRANSAP s.r.l.), ma anche l'illiceità del licenziamento avvenuto il 6 ottobre 2018, con tutte le conseguenze economiche derivanti da tale accertamento, incluso il riconoscimento del TFR.

Il FALL. STR s.r.l., costituitosi in entrambi giudizi, aveva eccepito l'incompetenza funzionale del giudice adito, essendo competente per tali domande il giudice del fallimento. In subordine aveva eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale di Milano e, comunque, l'infondatezza nel merito della domanda dei ricorrenti.

Entrambi i procedimenti venivano assegnati al giudice dalla causa adita precedentemente, il quale procedeva a riunire i fascicoli nel corso dell'udienza del 7 novembre 2019.

Nel corso della medesima udienza, il Difensore dei ricorrenti riferiva di una rinuncia dei propri assistiti alle domande di condanna svolte nei confronti del fallimento; il Difensore insisteva per le domande di accertamento.

A seguito dell'ordinanza riservata 7 novembre 2019, veniva ammessa la prova orale, la quale veniva espletata nel corso delle udienze del 17 dicembre 2019 e del 25 febbraio 2020.

A seguito di fissazione di udienza "a remoto" ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. f) d.l.17 marzo 2020, n. 18, così come consentito dall'art. 221 comma 7 del d.l. 19 maggio 2020, n.34 come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, il 2 ottobre 2020, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sulla competenza a decidere in ordine alle domande di *mero accertamento* circa la natura del rapporto di lavoro, questo Tribunale non può che rifarsi al consolidato principio espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui, in caso di fallimento della società datrice di lavoro, bisogna distinguere tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di *mero accertamento* (ad es. in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) od anche *costitutive* (ad es. di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e, invece, domande dirette alla condanna al pagamento di somme di

denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale).

Mentre per le prime va affermata la perdurante competenza del Giudice del lavoro (che è quello di Milano, visto che STR s.r.l. ha la propria sede legale in Milano, come risulta dalla visura camerale: doc.125 fasc. ric.) per le seconde opera la *vis atractiva* del foro fallimentare.

La questione è stata per la verità risolta dalla rinuncia svolta dal Difensore dei ricorrenti, in veste di procuratore speciale, nel corso dell'udienza del 7 novembre 2019.

A seguito di tale rinuncia, sono rimaste da esaminare le sole domande di accertamento (sopra indicate nel *petitum* ai nn. 1 e 2) con esclusione di qualsiasi domanda di condanna.

2. Il Tribunale ha pertanto assunto la prova orale.

Il primo testimone, **DORIGO Paolo**, ha riferito:

"Sono sindacalista del sindacato intercategoriale Slai-Cobas che in Veneto, dal 2015, prese nome di Slai Prol Cobas. Il nostro sindacato ha come organizzazione di categoria la Federazione Autisti Operai. È l'unico sindacato di categoria.

In questo ambito il nostro lavoro è iniziato il Veneto ma si è diffuso in tutte le altre parti d'Italia.

Conosco i ricorrenti poiché ho lavorato insieme a loro e ho tentato di risolvere i loro problemi finché non li hanno lasciati a casa.

Quando ho conosciuto i ricorrenti, facevano parte di un gruppo di 100 persone.

Nel 2013 o nel 2014 ricordo che la società STR aveva una sede del medesimo edificio di GEV, società che è subentrata al fallimento GI.TRAS.

Ho conosciuto tutti e 14 ricorrenti essendo stato il loro rappresentante sindacale ed avendo ricevuto dai medesimi le deleghe.

Le date che vengono individuate nei capitoli di prova e che riguardano la durata del rapporto di lavoro di ciascun singolo dipendente al servizio di STR, sono tratte da documenti Inps, centri per l'impiego, contratti di lavoro, proroga dei contratti di lavoro e buste paga delle società LOGISTICA ITALIANA s.r.l., MB TRANSPORT o qualcosa di simile, FROST LOGISTICA s.r.l., TIR TRASPORTI INTERNAZIONALI REFRIGERATI, TRANSAP INTERNATIONAL.

Queste società avevano in subappalto l'attività ceduta da NUMBER 1 di Parma e Milano alle società SAP e STR.

Tutti i lavoratori, prima che terminasse il contratto di lavoro a termine venivano assunti da un'altra diversa società con il medesimo gruppo dirigente presso la sede operativa.

I ricorrenti cominciavano a lavorare a partire dalla domenica pomeriggio-sera, o lunedì notte e partivano con i viaggi programmati che duravano, di regola, tutta la settimana. Per l'estero potevano durare due settimane. La sede di partenza e di arrivo era sempre in via Sofia, 8 a Fontevivo.

Tutti i ricorrenti, in caso di urgenza, dovevano rivolgersi alla sede di STR, in Fontevivo.

Le carte di circolazione dei camion (che si chiamano trattori tecnicamente) utilizzati dai ricorrenti erano tutte intestate a STR.

I ricorrenti non telefonavano mai alla sede della loro formale datrice di lavoro, ma sempre alla sede operativa di STR di Fontevivo, nel comune di Bianconese.

In taluni casi erano anche i tecnici di NUMBER 1 che potevano disporre cambiamenti tecnici, per esempio cambiare i rimorchi previsti dalla sequenza oppure far passare davanti per lo scarico un mezzo piuttosto che un altro.

Con riferimento alle ferie, i ricorrenti dovevano chiamare un tale William, non ricordo il cognome, presso l'ufficio di STR, ex SAP, in Fontevivo.

William era il responsabile; aveva tre o quattro persone nel suo ufficio, nella palazzina di via Sofia, 8.

Questo gruppetto esercitava il potere direttivo sulle attività svolte dai ricorrenti.

Per "potere direttivo" intendo l'ordine di recarsi presso una determinata località, anche prescindendo dalle singole necessità dei lavoratori, il fatto di autorizzare i congedi, che venivano tutti autorizzati esclusivamente sulla parola.

Le procedure disciplinari in senso proprio non si utilizzavano: agivano sulla parola e questo era sufficiente.

Tutto quello che muovevano i ricorrenti, incluse le schede del carburante, era di STR."

Il teste C _____ F _____ M _____ ha riferito:

"Conosco tutti i ricorrenti poiché abbiamo lavorato insieme.

Li ho conosciuti dal mio primo giorno di lavoro, il 1 giugno 2015 fino all'anno 2018, quando mi sono dimesso. Non ho cause pendenti nei confronti della società convenuta.

Tutti i ricorrenti che mi vengono letti, facevano l'autista di camion.

Di fatto lavoravano per la società STR.

Quando ho iniziato a lavorare io i ricorrenti lavoravano già lì, da anni.

Lavoravano presso l'interporto di Parma, a Fontevivo, via Sofia, n. 8.

Per qualunque problema sul lavoro, i ricorrenti si rivolgevano all'ufficio traffico.

L'ufficio era gestito da William Bonci, di nazionalità italiana, e da tale Pietro Antonio. Costoro erano dipendenti di STR.

Utilizzavamo solo bilici: motrice più semirimorchio. Si trattava di bilici di proprietà STR.

Quando dovevamo andare in ferie, chiedevamo all'ufficio traffico, rappresentato dalle due persone di cui ho già detto.

Se non ci capivamo con questi due, dovevamo chiamare Giovanni BELLO e Luca BELLO (il figlio del primo). Giovanni BELLO era il grande capo, si trattava del capo della società STR.

Era lui, o suo figlio, ad avere l'ultima parola.

Stessa cosa dovevamo fare in caso di malattia o indisposizione.

La nostra prestazione era predisposta e guidata dall'ufficio traffico.

Le nostre buste paga, se ricordo bene, erano intestate a TRANSAP. So che alcuni dipendenti sono andati all'Inps per verificare il versamento dei contributi e hanno constatato che mancava il versamento di qualche mese di contribuzione.

Le buste paga ci venivano consegnate all'ufficio traffico.

Le bolle e i documenti di trasporto li consegnavamo sempre all'ufficio traffico."

Il testimone A _____ A _____ B _____, ha riferito:

"Conosco i ricorrenti che mi vengono letti; sono cugino del ricorrente P _____ S _____.

Ho lavorato insieme alle persone che mi sono state lette, almeno dall'anno 2010. Non lavoro più per STR da ottobre o novembre 2018. Sono stato licenziato. Non ho cause pendenti nei confronti della società convenuta.

Quando sono arrivato io, B _____ L _____ stava già lavorando. Suo fratello V _____ credo che abbia cominciato tra il 2014 e 2015.

P. _____ S. _____ mio cugino, credo che abbia cominciato tra 2012 o 2013.

B. _____ quando sono arrivato io era già lì; G. _____ mi pare sia arrivato intorno al 2010, 2011;

G. _____ credo sia arrivato tra il 2013 e il 2014; M. _____ era già lì quando sono arrivato io;

O. _____ è arrivato nel 2015 o nel 2016; P. _____ è arrivato tra 2014 e il 2015; P. _____ era già lì

quando sono arrivato io; S è arrivato, mi pare, intorno al 2016; S non sono in grado di ricordare; S mi pare sia arrivato nel 2012; Z c'era già quando sono arrivato.

Facevamo tutti gli autisti. Utilizzavamo un bilico. Il bilico che ha utilizzato io era di proprietà STR. Mi pare che fossero tutti di proprietà STR.

Nel caso di malattia o ferie eravamo tenuti ad avvisare l'ufficio traffico di STR. Questo ufficio era rappresentato da William BONCI e tale Giovanni Pietro Antonio. Si trattava di dipendenti di STR.

Li chiamavo per i viaggi, per andare in ferie, quando si rompeva il camion: erano sempre loro che dovevano essere interpellati.

Erano sempre loro che decidevano dove dovevamo andare e quale fosse la nostra mansione del giorno.

Le buste paga ce le davano loro. La mia busta paga non era intestata a STR, ma mi pare fosse intestata a TRANSAP. Andavo presso l'ufficio di STR e prendevo il mio cedolino.

Nel caso il cedolino fosse stato incompleto o in caso di bisogno di chiarimenti, mi rivolgevo sempre al medesimo ufficio."

3. Come è noto, quando l'appaltatore mette a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, mantenendo solo compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali, ad esempio, oneri retributivi e contributivi), senza che da parte sua vi sia *effettivo esercizio* dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori e una reale organizzazione dell'intera prestazione o del servizio, sussiste il fenomeno dell'interposizione illecita di manodopera (vietata se esercitata al di fuori dell'ambito di applicazione della somministrazione di lavoro: Risp. Interpello Min. Lav. 22 ottobre 2009 n. 77; Cass. 26 ottobre 2018 n. 27213).

In tali casi il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente.

Tutti i testimoni individuati sopra ed escussi dal Tribunale hanno affermato in modo concordante che i lavoratori indicati nei due ricorsi erano di fatto dipendenti di STR s.r.l. Essi *"cominciavano a lavorare a partire dalla domenica pomeriggio-sera, o lunedì notte e partivano con i viaggi programmati che duravano, di regola, tutta la settimana. Per l'estero potevano durare due settimane. La sede di partenza e di arrivo era sempre in via Sofia, 8 a Fontevivo. Tutti i ricorrenti, in caso di urgenza, dovevano rivolgersi alla sede di STR, in Fontevivo."* (teste DORIGO).

Il potere direttivo, decisionale, organizzativo e disciplinare era esercitato da William BONCI, o dal suo collega Pietro Antonio, entrambi dipendenti di STR s.r.l. (così DORIGO, M e A), senza che il *formale* riferimento indicato nella busta paga (che indicava un datore diverso) avesse la benché minima incidenza sullo svolgimento di fatto dell'attività lavorativa.

4. Da tale univoco accertamento in fatto discende anche l'accertamento dell'instaurazione di un rapporto di lavoro fra tutti i ricorrenti e STR – SOCIETA' TRASPORTI REFRIGERATI s.r.l., a partire dalle date di assunzione indicate nel ricorso, che risultano *per tabulas* ma che sono risultate del tutto apparenti, sfornite di

ogni reale nesso con la società formalmente indicata come datrice di lavoro (come le precedenti che si erano susseguite in quella posizione).

Ne segue anche l'accertamento della illegittimità del licenziamento intimato il 6 ottobre 2018 ai lavoratori da TRANSAP S.r.l. (la loro formale datrice di lavoro dell'epoca) irrogato formalmente per "cessazione dell'attività" (ad es., doc. 10 fasc. ric.). Il licenziamento è stato, infatti, irrogato da una società che non risulta essere la effettiva datrice dai ricorrenti.

5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 5.000,00, oltre oneri di legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

1) **accerta e dichiara** l'appalto illecito di manodopera posta in essere tra la SAP SRL la TIR SRL, la FROST LOGISTICA SRL, la LOGISTICA SRL, la TRANSAP SRL in persona del legale rappresentate *pro tempore* e la STR SOCIETA' TRASPORTI REFRIGERATI SRL (P.IVA: 06993291217);

2) **accerta** l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra i ricorrenti e la STR SOCIETA' TRASPORTI REFRIGERATI SRL (P.IVA: 06993291217), fin dalle rispettive date di assunzione:

I. per il signor B. L. C a far data dal 23.11.2009;

II. per il signor B. V. M a far data dal 29.03.2013;

III. per il signor B. L. a far data dal 09.01.2012;

IV. per il signor G. I. M a far data dal 23.11.2009;

V. per il signor G. I. a far data dal 03.04.2013;

VI. per il signor O. R. N a far data dal 10.04.2014;

VII. per il signor M. F. M a far data dal 08.06.2008;

VIII. per il signor P. P. a far data dal 04.04.2013;

IX. per il signor P. S. I a far data dal 03.04.2012;

X. per il signor P. P. a far data dal 07.01.2013;

XI. per il signor S. G. E a far data dal 31.05.2016;

XII. per il signor S. C a far data dal 31.04.2014;

XIII. per il signor S. M a far data dal 11.10.2011;

XIV. per il signor Z. D. a far data dal 09.01.2012;

3) **accerta e dichiara** l'illegittimità del licenziamento irrogato ai ricorrenti del 6 ottobre 2018;

4) **condanna** la parte soccombente FALL. STR. s.r.l. alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dell'Avv. Emanuele Zanarello, liquidate in complessivi €

5000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Così deciso il 2 ottobre 2020.

Il giudice
Dott. Giorgio Mariani